DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREMAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI

Art. 4

Modifica all'articolo 338 del testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265

Al primo comma dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dopo le parole: "almeno duecento metri dai centri abitati" sono inserite le seguenti: ", tranne il caso dei cimiteri di urne".

Versione in vigore dal 4 maggio 2001, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri
Estremi	Legge 30 marzo 2001, n. 130
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-cremazione-e-dispersione-delle-ceneri/art-4-modifica-all-articolo-338-del-testo-unico-approvato-con-regio-decreto

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it